

CAPITOLATO D'APPALTO
“SERVIZIO SOSTEGNO ALLA DISABILITÀ – LEGGE 20/2006”
COMUNE DI SAN VITO ROMANO – DISTRETTO RM G5

CIG: n. 6488604568

Art. 1 - Oggetto del Capitolato

Costituisce oggetto del presente Capitolato l'appalto per l'affidamento del Servizio Sostegno alla Disabilità previsto nella progettazione del Piano Sociale di Zona che ha come obiettivo quello di rispondere ai bisogni multipli dei destinatari del servizio attraverso l'erogazione di prestazioni programmate come da piano individuale da espletare nei Comuni afferenti il Distretto Socio Sanitario RM G5.

La predisposizione dei piani personalizzati deve prevedere specifiche forme di integrazione con la ASL in relazione ai bisogni rilevati.

Trattandosi di servizio rientrante tra quelli di cui all'allegato II B del d.lgs. 163/2006 al presente appalto si applicano le seguenti norme:

- All. II B, art. 20 - D.Lgs. 163/06): applicazione del Codice dei Contratti Pubblici con riferimento agli artt. 20 e 27 e le norme richiamate nel Bando di gara e capitolato d'appalto, nonché quelle a valere quali principi generali ed irrinunciabili (Ad. Plen. n. 13/13), salve le eterointegrazioni di legge, posto che le indicazioni delle formule ai fini dell'assegnazione dei rispettivi punteggi delle componenti tecnica ed economica delle offerte risultano confacenti all'oggetto del contratto e oggettivamente rispettose della prestazione economicamente più vantaggiosa.

Art. 2 - Obiettivi dell'appalto

L'obiettivo del presente capitolato di appalto è rispondere ai bisogni socio-assistenziali complessi dei destinatari del servizio attraverso l'erogazione di prestazioni programmate come da piano individuale di intervento. I piani di intervento personalizzati sono volti a valorizzare le capacità residue delle persone disabili, onde evitarne la cronicizzazione, a promuoverne l'integrazione sociale tramite l'inserimento nella rete integrata dei servizi, a migliorarne la qualità della vita.

Le misure vanno predisposte anche per alleggerire il carico assistenziale delle famiglie, ove la gravità e la non adeguatezza delle reti di sostegno rendano oneroso e necessario un intervento di tale tipo.

Art. 3 - Importo e durata dell'appalto

Il servizio appaltato ha la durata di circa 12 mesi con decorrenza dalla data di stipula del contratto e, comunque, fino ad esaurimento dell'importo contrattuale determinato in euro 122.032,66 - IVA esclusa.

Il costo orario posto a base di gara è pari ad **euro 21,00 oltre IVA** nonchè comprensivo di ogni altro onere fra cui:

- Costo orario effettivo del personale in applicazione del CCNL vigente secondo il Liv. degli operatori
- Costi di gestione
- Spese di coordinamento

Data la tipologia dell'appalto, attesa l'assenza di rischi interferenziali (diversi dai costi di sicurezza c.d. aziendali, art. 86, comma 3 *bis*, D.Lgs. 163/06), non sussistono oneri e costi di sicurezza correlati alla concessione propriamente detta, per cui essi sono pari a zero.

Qualora, alla scadenza del contratto, non fosse possibile procedere al rinnovo oppure esperire in tempo utile le procedure di gara necessarie per la nuova aggiudicazione del servizio, il soggetto aggiudicatario, previa richiesta formulata dal Comune di San Vito Romano mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno un mese prima della scadenza contrattuale, sarà tenuto alla prosecuzione dei servizi medesimi in regime di temporanea *prorogatio*, nei limiti di quanto previsto dalla legislazione vigente.

Il monte ore annuale indicativo del presente servizio non può prevedere più di **5.812 ore**. Eventuali ritardi nell'inizio delle attività conseguenti alle occorrenti procedure amministrative, non potranno, ad alcun titolo, essere fatti valere dall'aggiudicatario.

Art.4 - Destinatari del Servizio

Il Servizio disciplinato dal presente Capitolato Speciale di Appalto è destinato a soggetti con disabilità grave con certificazione dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 ed in particolare disabili minori e adulti con nuclei composti da genitori anziani e/o malati o con altre particolari condizioni di multiproblematicità del nucleo convivente.

Art. 5 - Espletamento del servizio e Prestazioni

Il progetto "Sostegno alla disabilità" ai sensi della legge 20/2006, non sovrapponibile a quelli già attivati ed esistenti nella programmazione sociale di zona, intende raggiungere un'utenza con bisogni socio-sanitari complessi che richiedono interventi domiciliari con PAI individuali in base ai bisogni degli utenti stessi e delle loro famiglie. Il servizio prevede interventi di sostegno alla persona disabile non autosufficiente e alla famiglia, attraverso forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale anche della durata di 24 h e nelle giornate festive e prefestive; il servizio si esplica attraverso gli indicatori di valutazione e le prestazioni come indicate nella **scheda allegata** al presente capitolato (**Allegato 1**)

L'aggiudicatario dovrà attenersi scrupolosamente ai singoli progetti personalizzati redatti dai servizi sociali.

Per lo svolgimento delle attività di assistenza l'organismo aggiudicatario è tenuto a fornire il personale occorrente nonché i mezzi di trasporto necessari in base ai singoli progetti personalizzati con rischi ed oneri a suo carico per danni a terzi e cose derivanti dall'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato.

L'Affidatario, attraverso il lavoro di équipe e l'attività di coordinamento, dovrà garantire:

- il coordinamento di tutti gli interventi attuati dagli operatori;
- l'integrazione di tutte le attività con quelle svolte dagli operatori delle strutture pubbliche coinvolte nel piano di assistenza;
- la partecipazione alle riunioni di verifica e programmazione degli operatori secondo i tempi, la quantità ed i modi concordati con l'Ufficio di Piano e i servizi competenti;
- la continuità delle prestazioni da parte degli operatori impegnati nel servizio;
- la documentazione dell'attività svolta attraverso la modulistica concordata con l'Ufficio di Piano.

Non sono ammesse varianti che non siano migliorative delle prestazioni minimali previste dal capitolato d'appalto e comunque non autorizzate dall'Ente appaltante.

Art. 6 - Caratteristiche degli operatori impiegati dall'aggiudicatario

Le prestazioni di cui al precedente art. 5 saranno svolte dall'aggiudicatario mediante propri operatori di ambo i sessi, in possesso dei titoli professionali e/o abilitazioni richiesti per legge.

L'impresa aggiudicatario dovrà nominare un Coordinatore in possesso di diploma di laurea attinente al servizio oggetto del presente appalto (solo a titolo esemplificativo: laurea in, Psicologia, Sociologia, Servizio Sociale); tale figura sarà l'interlocutore unico con l'Ufficio di

Piano presso il Comune capofila di Distretto e referente per la verifica e il monitoraggio dell'intero servizio.

Il progetto tecnico dovrà contenere il nominativo del Coordinatore e l'indicazione del titolo di studio, da verificare in sede di apertura della relativa offerta tecnica.

Il Coordinatore assume il ruolo di referente per la Società per cui ogni atto o comunicazione dell'Ente consegnata al coordinatore s'intende fatta alla Società affidataria.

Art. 7 - Rapporti con il Comune Capofila

L'aggiudicataria dovrà fornire all'Ufficio di Piano i dati e le informazioni necessarie al monitoraggio:

a) relazione trimestrale su modello fornito dall'Ufficio di Piano riguardante l'andamento del servizio.

b) la puntuale e regolare compilazione della tabella relativa alla pianificazione trimestrale degli interventi domiciliari e informatizzazione della stessa sul SID (Sistema Informativo Distrettuale).

Il personale dell'aggiudicataria dovrà mantenere il segreto sui fatti e circostanze riguardanti il servizio delle quali abbia avuto notizie durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso restando quindi vincolati al segreto professionale ai sensi del C.P.

Qualunque danno in regime contrattuale dovesse derivare a persone e a cose, causato dall'aggiudicatario nell'esercizio dell'appalto, dovrà intendersi senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell'aggiudicatario. In particolare qualsiasi danno, diretto o indiretto, immediato e futuro, arrecato in qualsiasi modo o luogo al destinatario del servizio, ai suoi familiari e a qualsiasi persona presente, durante il tempo in cui viene svolto il servizio, sarà completamente a carico dell'aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalersi sul Comune Capofila.

Art. 8 - Corrispettivo

I compensi saranno corrisposti in rate mensili posticipate, calcolate sulla base delle ore di servizio effettivamente prestate, dietro presentazione di regolare fattura corredata da un rendiconto riepilogativo dei singoli interventi effettuati nel mese precedente. La liquidazione della fattura avviene entro 60 gg. dal ricevimento, previa acquisizione d'ufficio del DURC.

Art. 9 - Personale

Le prestazioni di cui al presente capitolato saranno svolte dall'aggiudicataria mediante propri operatori di ambo i sessi, in possesso dei titoli professionali e/abilitazioni richiesti per legge. L'Ente aggiudicatario si impegna a prendere atto del Codice di Comportamento approvato con delibera di Giunta del Comune di San Vito Romano (a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, del D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 e del Piano Nazionale Anticorruzione).

L'Ente aggiudicatario si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni richieste con idonea organizzazione aziendale.

L'Ente sarà responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti di lavoro intercorrenti fra la medesima e il personale stesso, nonché del mantenimento dei buoni rapporti di collaborazione fra il suo personale e quello comunale avente diretta causa con il servizio di cui trattasi.

Il personale adibito ai servizi è tenuto al segreto d'ufficio ed a quello professionale, deve essere idoneo alla migliore realizzazione del servizio, in regola con le norme igienico-sanitarie vigenti;

L'Ente aggiudicatario dovrà applicare al personale in argomento tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria di appartenenza e gli eventuali accordi integrativi nonché le leggi e i regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione degli infortuni, sulla tutela dei lavoratori, sull'igiene del lavoro ed in generale tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia nel corso d'appalto, ferma restando la completa responsabilità della Società appaltatrice per eventuali inadempienze.

Gli operatori possono essere sostituiti solo in caso di assoluta necessità per assenze prolungate e per situazioni gravi.

L'Ente aggiudicatario si impegna a risolvere il problema utilizzando tutte le misure contrattualmente previste provvedendo, come misura cautelativa, alla sostituzione dell'operatore segnalato entro un termine massimo di 2 giorni dal rilievo effettuato.

La stipula del contratto di appalto del servizio in esame non instaura alcun rapporto di lavoro tra l'Ente aggiudicatario e l'Amministrazione Comunale né tra questa e gli operatori di cui l'Ente aggiudicatario si avvale per l'esecuzione dei servizi affidati.

Art. 10 - Divieto di cessione – subappalto – servizi analoghi

Sono vietate la cessione ed il subappalto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.

Art. 11 - Modalità di espletamento del servizio

L'Affidatario dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel progetto presentato dallo stesso in sede di gara, nel presente capitolato e nei singoli interventi assistenziali come descritti nella scheda utente allegata.

Le modalità di espletamento dell'attività progettuale dovranno essere concordate e sottoscritte in piani di intervento individuale.

I Progetti individuali così formalizzati, sono vincolanti per l'Affidatario il quale è tenuto all'esatto compimento di quanto in essi previsto, ivi compresa la comunicazione dei nominativi degli operatori per ciascun utente. I dati sensibili contenuti in detti progetti vincolano l'Affidatario e tutti gli operatori coinvolti nel servizio al segreto professionale, e sono tutelati dal D.lgs 196/03. L'Affidatario si impegna, nei tempi e con le modalità richieste dall'Ufficio di Piano, a fornire personale utile a coprire straordinarie esigenze di servizio, sulla base di documentate richieste. L'Affidatario dovrà garantire la immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio, nonché di quello che, in fase di valutazione dell'Ufficio di Piano, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni ed il cui operato non risultasse funzionale all'intervento richiesto e/o che abbia dimostrato di avere perseguito interessi personali nello svolgimento del proprio servizio.

Per ogni eventuale impedimento e/o difficoltà, e/o inconveniente tecnico, imprevisti o imprevedibili, che dovessero compromettere o impedire il corretto svolgimento del servizio, l'affidatario deve darne immediata comunicazione all'Ufficio di Piano, e comunque, deve provvedere a garantire la continuità del medesimo, anche su eventuali indicazioni da parte dell'Ufficio suddetto.

L'Affidatario dovrà garantire l'avvio degli interventi per i nuovi utenti entro 7 giorni consecutivi dall'avvio della richiesta di attivazione del servizio da parte dell'Ufficio di Piano e comunicare la data di inizio allo stesso Ufficio. Per prestazioni d'urgenza e/o di natura straordinaria si procederà con accordi particolari.

Art. 12 - Modalità della presa in carico del servizio

Nel programmare i singoli interventi e predisporre il piano di lavoro dovrà essere tenuto conto, per quanto possibile, dell'esigenza di continuità nel rapporto operatore/utente, curando la polivalenza degli interventi e nel caso, l'adeguato passaggio delle consegne tra gli operatori stessi.

L'Affidatario deve mettere in atto quelle procedure utili a considerare la valutazione della operatività come un processo che coinvolge tutti i soggetti interessati ed essere in grado di promuovere cambiamenti dell'agire professionale dei singoli operatori e più complessivamente del sistema dei servizi offerti.

I programmi individuali, vincolano l'aggiudicatario all'esatto adempimento di quanto previsto, fatte salve le modifiche di intervento che si renderanno necessarie per il mutare delle condizioni degli assistiti ivi compresi eventuali interventi di urgenza, che dovranno essere tempestivamente comunicate al servizio sociale.

L'Affidatario dovrà garantire l'immediata sostituzione del personale eventualmente assente dal servizio, con altro personale sempre in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente.

La sostituzione con personale di qualifica superiore, non può comportare in nessun modo aumenti di spesa per il Comune.

L'Ente aggiudicatario si impegna a garantire il coordinamento ed il controllo del servizio prestato dai propri operatori. Tutte le spese inerenti all'organizzazione, agli spostamenti del personale e degli utenti, all'amministrazione, alle retribuzioni, agli oneri assicurativi, sociali e fiscali del personale impiegato, nonché tutto ciò che è previsto dal presente capitolato si intendono a carico dell'Ente aggiudicatario che risponde direttamente per ogni danno patrimoniale, non patrimoniale e materiale arrecato a terzi, e comprese nel costo orario offerto.

Art. 13 - Monitoraggio e valutazione

L'Ufficio di Piano del Distretto RM G5 con sede presso il Comune Capofila controlla e coordina gli obiettivi dell'intervento e mantiene i contatti con il coordinatore dell'aggiudicataria per il monitoraggio del progetto.

L'Affidatario è tenuto a trasmettere trimestralmente, al Responsabile dell'Ufficio di Piano, una dettagliata relazione scritta, in ordine all'andamento generale delle attività realizzate, con particolare riguardo ad eventuali problemi o difficoltà riscontrati nello svolgimento dello stesso.

L'Ufficio di Piano potrà disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione, accertamenti volti a verificare l'andamento del servizio e la rispondenza dello stesso alle previsioni progettuali e contrattuali; l'affidatario è tenuto a fornire all'Ufficio di Piano, su richiesta dello stesso, tutta la documentazione e le informazioni necessarie, comprese l'indicazioni specifiche sugli utenti.

Art. 14 Oneri a carico della società

Gli oneri fiscali derivanti dalla stipula del presente contratto sono a carico dell'Ente aggiudicatario.

L'Ente aggiudicatario dovrà osservare tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro stabilite dalle vigenti leggi e decreti nonché del contratto collettivo di lavoro.

Rimane espressamente convenuto che l'Ente aggiudicatario, in caso di infortunio, assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, l'Amministrazione Comunale ed il suo personale e che resterà a carico dell'Ente aggiudicatario il risarcimento dei danni.

Art. 15 - Obblighi nell' esecuzione del servizio

Sarà obbligo dell'Ente aggiudicatario adottare nell'esecuzione dei servizi tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, degli utenti e di chiunque altro e per non produrre danni a beni pubblici o privati, ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

La Società aggiudicataria, per quanto di sua competenza, deve garantire le condizioni di sicurezza in ogni fase lavorativa connessa all'esecuzione del presente appalto, rispettando la normativa vigente sia per quanto riguarda le modalità operative che per l'uso di macchine ed attrezzature liberando sin d'ora il Comune Capofila da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o ogni altro danno che potesse derivare dall'espletamento gestione del servizio in appalto; tali condizioni devono essere volte alla tutela sia dei propri dipendenti che degli assistiti e degli altri soggetti che, a vario titolo, comunque motivatamente, possono trovarsi all'interno dell'area interessata dal servizio durante l'esecuzione dello stesso.

L'appaltatore secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ha l'obbligo di utilizzare prioritariamente il personale che attualmente espleta il servizio di cui alla legge 162/1998 presso gli assistiti dei Comuni facenti parte del Distretto RM G5 e che a tal fine si renderà disponibile, per dare adeguata applicazione all'art. 37 Cambi di gestione del CCNL delle Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo.

Laddove detto personale non risultasse idoneo all'espletamento del servizio, ovvero non in possesso dei requisiti professionali e/o delle abilitazioni richieste, lo stesso potrà essere riassunto con formula contrattuale come di legge limitata nel tempo, per il periodo strettamente necessario all'ottenimento della qualifica richiesta.

Art. 16 Obblighi dell'aggiudicataria

Prima della stipula del contratto, dovrà essere costituita apposita polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi di capitolato e contrattuali pari al 10% del valore complessivo dell'appalto a titolo di cauzione, fatte salve le riduzioni previste dalla vigente normativa.

La ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà provvedere all'assicurazione dei lavoratori secondo le vigenti disposizioni di legge ed alla stipula di apposita polizza RCO/RCT a copertura dei rischi connessi con le prestazioni del presente capitolato che preveda un massimale minimo (in caso di morte o invalidità permanente) di € 1.000.000,00 per singolo evento.

La polizza dovrà essere presentata all'Amministrazione prima della stipula del contratto e dovrà essere ritenuta idonea dalla stessa.

L'esistenza della polizza di cui sopra non libera comunque la Società dalle proprie dirette responsabilità a causa ed in dipendenza del servizio appaltato. L'Impresa è direttamente ed unicamente responsabile per qualsiasi tipo di danno a persone e/o cose che potessero derivare dall'esercizio delle attività appaltate, anche se causati dall'operato dei propri dipendenti o del personale volontario utilizzato. L'Impresa, al fine di tenere indenne l'ente aggiudicatario dei danni indicati al comma precedente, dovrà stipulare specifica polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni, che sarà acquisita a corredo del contratto di servizio che sarà stipulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva. La polizza dovrà contenere espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni rivalsa nei confronti dell'Ente per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio. L'Impresa dichiara, pertanto, espressamente di esonerare l'ente da qualsiasi responsabilità verso il personale impiegato, anche se a titolo volontario, nonché versi i terzi per infortuni e danni a persone e cose, che comunque potessero avvenire in dipendenza dalle attività previste nel presente capitolato.

Art. 17 Inadempienze e penalità

Nel caso in cui l'aggiudicataria non ottemperasse pienamente agli obblighi previsti dal presente Capitolato Speciale di Appalto ovvero si riscontrassero deficienze nel servizio e la stessa non dovesse intervenire tempestivamente con provvedimenti atti a rimuovere le stesse, il Comune Capofila si rivarrà prioritariamente sul credito maturato dalla stessa a titolo di corrispettivo e nel caso di insufficienza dell'importo di credito, avrà diritto a rivalersi sulla cauzione la quale dovrà essere reintegrata entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta. .

La contestazione della violazione/inadempienza verrà effettuata, entro venti giorni dal momento in cui si ha conoscenza del fatto, tramite fax, lettera raccomandata o PEC.

La società potrà far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere sentita dall'Amministrazione Comunale nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Contemporaneamente alla contestazione dell'addebito, l'Amministrazione Comunale diffiderà la società appaltatrice ad adempiere nei tempi da essa stabiliti.

In esito alla procedura sopraindicata potrà essere applicata dal Comune Capofila in base alla gravità del fatto, una sanzione di euro 250,00 elevabile ad euro 1.500,00 per i casi di maggiore rilevanza, fatto salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'importo della penale applicata sarà detratto dal corrispettivo dovuto alla società appaltatrice sulla fattura del mese successivo o nel caso di insufficienza sarà prelevato sulla cauzione.

Si considerano gravi inadempienze, che comporteranno l'applicazione della sanzione di cui sopra, tra le altre, le seguenti:

- a) assenza di uno o più operatori addetti al servizio;
- b) sospensione del servizio senza autorizzazione dell'Ufficio di Piano, non garantendo la continuità del servizio;
- c) mancato rispetto delle prescrizioni del presente capitolato.

Art. 18 – Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato adempimento è motivo di risoluzione contrattuale

Art. 19 – Risoluzione del contratto

L'Ente si riserva di risolvere il contratto per l'affidamento del servizio in oggetto del presente capitolato, previa diffida di almeno due mesi, in caso di gravi o reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti e per persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative espresse dall'Ente, o perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati.

Tali inadempienze devono essere contestate per iscritto dall'Ente, affinché l'appaltatore adotti i necessari provvedimenti per la relativa regolarizzazione. In ogni caso, pur in presenza di disdetta, l'aggiudicatario è tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale del contratto, qualora non possa essere assicurato il subentro d'altra Società per l'espletamento del servizio.

La convenzione si intenderà comunque risolta nei seguenti casi:

- in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessione dell'azienda, di cessione d'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario.

In caso di risoluzione del contratto resta salva per il Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RMG5 la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento del danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza della risoluzione, ferma restando l'applicazione delle penali.

Art. 20 – Risoluzione del contratto su iniziativa dell'appaltatore

Secondo quanto disposto dall'art. 1672 del Codice Civile e con un preavviso di almeno 30 giorni, l'appaltatore potrà chiedere la risoluzione del contratto nell'impossibilità di eseguirlo, per cause ad esso non imputabili.

In tale evenienza, il Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RMG5 sarà tenuto al pagamento delle prestazioni rese fino a quel momento ed allo svincolo della polizza fideiussoria.

Art. 21 - Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto/convenzione, la stessa si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 22 – Tutela della privacy

E' fatto divieto all'appaltatore ed al personale impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs. 196/2003.

Art. 23 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che:

- a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla selezione;
- c) la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) i diritti spettanti all'interessato sono previsti all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 24 – Interruzione del servizio

In caso di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere od influire, in maniera sostanziale sul normale espletamento del servizio, l'Amministrazione Comunale e/o Appaltatrice dovranno in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 48 ore.

Trovano applicazione le norme che disciplinano il rapporto in caso di sciopero.

Art. 25 – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente Capitolato d'Appalto, si applicano le disposizioni contenute nella convenzione tra le parti, nel codice civile e nella vigente normativa di appalti e contratti della Pubblica Amministrazione.

